



COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

~~~~~

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 11 DEL 14/06/2012

---

**OGGETTO :**

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE.

---

L'anno Duemiladodici addì quattordici del mese di Giugno alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

|                           |             |          |
|---------------------------|-------------|----------|
| MOLLO ANTONIO GIOVANNI    | Sindaco     | Presente |
| BIANCO FABIO              | Consigliere | Assente  |
| PRESTA VALTER             | Consigliere | Presente |
| CRISTOFARO MARINA         | Consigliere | Presente |
| BORRELLI ANGELO SALVATORE | Consigliere | Presente |
| GROSSO SALVATORE          | Consigliere | Presente |
| ARCURI MARIO              | Consigliere | Presente |
| ARGIRO' DARIO             | Consigliere | Presente |
| PASCALE FRANCESCO         | Consigliere | Presente |
| AMABILE FRANCESCO         | Consigliere | Presente |
| SIRIMARCO FRANCO          | Consigliere | Presente |
| OLIVIERO MARIO            | Consigliere | Presente |
| GERACE ROBERTO            | Consigliere | Assente  |
| TROMBIERO FRANCESCA       | Consigliere | Assente  |
| CASTIGLIA FRANCEESCO S.   | Consigliere | Presente |
| IOVINO PEDRO              | Consigliere | Assente  |
| GROSSO EUGENIO            | Consigliere | Presente |

**Presenti N. 13**

**Assenti N. 4**

Partecipa il Segretario Attilio DOMANICO con le funzioni di cui all'art.97, c.4, lett.a) D.Lgs.n.267/2000

Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO , il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
APPROVAZIONE.

## IL SINDACO

### Premesso che:

-con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art.8 e ss);  
-con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all'art.13) l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11.  
-con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;  
-Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Bonifati, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs.446/97, così come previsto dall'art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011 e dall'art.13 comma 13 del D.L.201/11;

### Visti:

-gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11;  
-il D.Lgs.\_30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;  
-l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;  
-il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012.

### PER QUANTO SOPRA invita i presenti a determinarsi in merito;

**CHIEDE** ed ottiene la parola il Consigliere Salvatore Castiglia il quale propone di eliminare nell'art. 2 – comma 2 " area fabbricabile " al quarto rigo la parola NON e all'art. 6 " Determinazione del valore venale per le aree fabbricabili " di eliminare dalla " a alla fine del periodo;

Il Sindaco chiarisce che il Regolamento in discussione rispetta la normativa di riferimento e che nella situazione congiunturale in cui si trova il Paese ed il Comune di Bonifati non è possibile



rivedere al ribasso le aliquote né tanto meno rivedere le disposizioni regolamentari in quanto non verrebbe rispettato il dettato normativo;

**CHIEDE** ed ottiene la parola il Consigliere Salvatore Grosso il quale ribadisce quanto affermato dal Sindaco ed invita i consiglieri di minoranza presenti ad evitare di fare demagogia nelle pubbliche vie;

**CHIEDE** ed ottiene la parola il Consigliere Dario Argirò il quale evidenzia che le proposte di modifica al regolamento in discussione avrebbero potuto essere presentate in sede di Commissione le quali riunioni sono andate deserte per mancata presenza dei consiglieri di minoranza;

**ACCERTATO** che non vi sono altri iscritti a parlare il Sindaco presidente sottopone al votazione le proposte avanzate dal Consigliere Salvatore Castiglia, le stesse ottengono il seguente risultato:

- **Favorevoli 2; Contrari n. 11** nelle persone dei Consiglieri sigg: Mollo Antonio, Presta Valter, Cristofaro Marina, Borrelli Salvatore, Grosso Salvatore, Arcuri Mario, Argirò Dario, Pascale Francesco, Amabile Francesco, Sirimarco Franco, Oliviero Mario;

**Visto** il risultato della votazione sopra riportato la proposta presentata dal Consigliere Salvatore Castiglia viene respinta;

Il Sindaco Presidente sottopone a votazione il Regolamento DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ) e lo stesso viene approvato con la seguente votazione:

Favorevoli n. 11;

Contrari n. 2 nelle persone dei Consiglieri Salvatore Castiglia e Eugenio Grosso;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la proposta del Sindaco ;

**PRESO ATTO** delle votazioni come sopra riportate;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

### **D E L I B E R A**

1. **Di approvare** REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per il Comune di Bonifati riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di inviare** il presente atto, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

### **SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con ulteriori voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 nelle persone dei Consiglieri : Salvatore Castiglia e Eugenio Grosso su presenti e votanti n. 13;

ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.l.vo n. 267/2000;

### **DICHIARA**

**Il presente atto immediatamente eseguibile .**





## COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza  
Tel.0982/93338-39-Fax 0982/93392  
Cod. Fisc. 00390090785

ALLEGATO alla Deliberazione di C.C. – N. 11 del 14-06-2012

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
APPROVAZIONE

### CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

– Si esprime parere favorevole di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti della proposta di deliberazione in oggetto indicata, giusto art. 98 del regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Bonifati li 14-06-2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Attilio Domanico

### PARERE ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000

-Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.  
Bonifati li 07/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Maria A. Midaglia)



# COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza

**Regolamento per la  
disciplina dell'imposta municipale  
propria (I.M.U.)**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## **INDICE**

*Art. 1 Oggetto del Regolamento e finalità*

*Art. 2 Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo*

*Art. 3 Soggetto passivo*

*Art. 4 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli*

*Art. 5 Base imponibile delle aree fabbricabili*

*Art. 6 Determinazione del valore venale per le aree fabbricabili*

*Art. 7 Fabbricati non ultimati, collabenti o soggetti ad intervento edilizio*

*Art. 8 Terreno agricolo ed Aree fabbricabili condotte direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli*

*Art. 9 Determinazione delle aliquote*

*Art. 10 Nozione di abitazione principale e pertinenze*

*Art. 11 Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze*

*Art. 12 Esenzioni e altre forme di agevolazione*

*Art. 13 Obblighi dichiarativi*

*Art. 14 Versamenti*

*Art. 15 Rimborsi e compensazione*

*Art. 16 Accertamenti e Sanzioni*

*Art. 17 Istituti deflattivi del contenzioso*

*Art. 18 Interessi*

*Art. 19 Potenziamento dell'ufficio tributi*

*Art. 20 Disposizioni finali*

*Art. 21 Entrata in vigore*

## ***Art.1 – Oggetto del regolamento e Finalità***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Bonifati, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU.
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Bonifati.

## ***Art.2 – Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno Agricolo***

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Bonifati, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:
  - ***fabbricato***: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
  - ***area fabbricabile***: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del

C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

### **Art.3 – Soggetto passivo**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;

3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

### **Art.4 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

| <b>GRUPPO CATASTALE FABBRICATI</b>           | <b>RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51</b> | <b>MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A ABITAZIONI                                 | 5%                                                       | 160                                              |
| A 10 (uffici e studi privati)                | 5%                                                       | 80                                               |
| B (colonie, asili, ospedali)                 | 5%                                                       | 140                                              |
| C1 (Negozi, bar, botteghe)                   | 5%                                                       | 55                                               |
| C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)    | 5%                                                       | 160                                              |
| C3 C4 C5 (Laboratori, stabilimenti balneari) | 5%                                                       | 140                                              |
| D (opifici, Alberghi, fabbricati produttivi) | 5%                                                       | 60 per il 2012<br>65 dal 1 gennaio 2013          |

|                                                   |    |    |
|---------------------------------------------------|----|----|
| D 5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione) | 5% | 80 |
|---------------------------------------------------|----|----|

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

#### ***Art.5 - Base imponibile delle aree fabbricabili***

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge Decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, del Decreto Legislativo 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

#### ***Art 6 – Determinazione del valore venale per le aree fabbricabili***

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dall'Amministrazione Comunale ;

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato in delibera, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1, o, se maggiore, o quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

***Art. 7 – Fabbricati non ultimati, collabenti o soggetti ad interventi edilizi.***

1. I fabbricati non ultimati ( solitamente iscritti in catasto come F/3) : la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile.

2. I Fabbricati collabenti ( iscritti al catasto come F/2), fabbricati con alto livello di degrado, pericolanti o diroccati, non utilizzabili ed improduttivi di reddito : sono soggetti alla imposta come area fabbricabile in quanto lo strumento urbanistico ne prevede il recupero.

3. I fabbricati soggetti ad intervento edilizio, secondo quanto disposto dal precedente art 5 , comma 3, sono soggetti a imposta come area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Qualora l'area edificabile non sia identificata in modo puntuale la stessa è determinata applicando alla superficie utile del fabbricato esistente (superficie dei vani ) gli indici di edificabilità previsti nella specifica zona.

4. In caso di ristrutturazione/ricostruzione/costruzione di fabbricato insistente in zone agricole normali il valore dell'area edificabile si determina considerando il valore venale di un'area con le stesse caratteristiche relative a ubicazione ed indice di edificabilità.

***Art. 8 – Terreno agricolo ed Aree fabbricabili condotte direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli***

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

2. In via generale i terreni non classificati come aree fabbricabili che insistono in zona montana, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. L'area fabbricabile ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 446/1997, se posseduta e condotta direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58 comma 2 del D. Lgs. 446/97 sono equiparate ai terreni agricoli. Nel caso in cui il terreno sia condotto solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti.

***Art.9 – Determinazione delle aliquote***

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. L'aliquota base fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione da un minimo dello 0,46 (4,6 per mille) a un massimo dell'1,06 punti percentuali (10,6 per mille).

3. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4 per cento può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del DL 557/93, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,2 per cento, con facoltà per il comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

5. L'aliquota base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:

- degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del DPR 917/86;

- nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

- nel caso di immobili locati.

6. L'aliquota base può essere ridotta sino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

#### ***Art. 10 - Nozione di abitazione principale e pertinenze***

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

3. In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, viene assimilata all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia,

rimesse e autorimesse) e C7(tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

#### ***Art. 11 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze***

1. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4 per cento, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

#### ***Art. 12 – Esenzioni e altre forme di agevolazione***

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

#### ***Art. 13 – Obblighi dichiarativi***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati

cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

4. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

#### ***Art. 14 – Versamenti***

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale.

2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulti inferiore a euro 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

4. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

5. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

#### ***Art. 15 – Rimborsi e compensazione***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista in relazione alle imposte erariali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00 per anno solare.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### ***Art. 16 – Accertamenti e Sanzioni***

1. Per quanto concerne l'attività di accertamento trovano applicazione le regole fissate dalla L. 296/2006, in particolare gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto, essere eseguiti.

2. Il regime sanzionatorio è quello previsto dal D. lgs. 471/1997 e dal D. lgs 504/1992.

3. Ai sensi dell'art. 13 comma 11 del D. Lgs 201/2011 le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento della suddetta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### ***Art. 17 Istituti deflattivi del contenzioso***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con l'applicazione di interessi secondo il saggio legale vigente tempo per tempo.

### ***Art. 18 – Interessi***

1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### ***Art.19 – Potenziamento dell'ufficio tributi***

1. Per effetto di quanto previsto dall'art.3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art.59,comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, il 10 per cento dell'importo riscosso a seguito dell'attività di accertamento è destinato al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2. A tal fine, la percentuale di cui al comma precedente è così ripartita:

a) il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature da destinare all'Ufficio Tributi;

b) il 50 per cento per l'incentivazione del personale addetto all'attività di accertamento.

### ***Art. 20 –Disposizioni finali***

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di rinvio del D. Lgs. N. 504/1992 ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

### **Art. 21 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2012.

Letto e Sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/to F.to Dott. Attilio DOMANICO

IL PRESIDENTE  
f/to Antonio Giovanni MOLLO

---

È copia conforme all'originale  
Li 21/06/2012

IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/06/2012 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 14/06/2012:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );

Li 21/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/To Dott. Attilio DOMANICO

**Che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.**

